

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA

Il presente regolamento esplicita le modalità di elezione dei Delegati all'Assemblea in rappresentanza degli associati e delle società associate a Fondenel. Ciascuna categoria di Delegati potrà apportare modifiche alla parte di propria competenza della disciplina di seguito illustrata, con il voto favorevole almeno dei due terzi della categoria dei Delegati interessati. Così pure il Consiglio di Amministrazione potrà apportare modifiche, ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di modifiche statutarie.

1. AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto gli associati di cui all'art. 5 dello Statuto Sociale, compresi i soggetti fiscalmente a carico, purché maggiorenni, che risultano iscritti al Fondo alla data individuata dal Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di cui al successivo punto 2 (intendimento elettorale).

2. INTENDIMENTO ELETTORALE

Il Consiglio di Amministrazione, con un anticipo di almeno cinque mesi rispetto alla data di scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, provvede con propria delibera ad avviare la procedura di elezione per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati ed individua la data di iscrizione al Fondo che sarà utilizzata per la formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Tale provvedimento viene comunicato alle Fonti Istitutive, ad ENEL S.p.A. e CORDENEL, per gli adempimenti di competenza.

3. PROCEDURA DI VOTO

3.1 ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA IN RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI

Con riferimento a tale tipologia di elezione è prevista, di norma, la modalità di **votazione elettronica**.

Nel caso in cui, entro 15 giorni¹ dalla comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avvio delle procedure di elezione, le parti istitutive comunichino di non voler procedere all'utilizzo del sistema di voto elettronico, sarà adottato il tradizionale sistema di votazione tramite posta.

3.1.1 RACCOLTA CANDIDATURE

¹ Sia con riferimento a questa scadenza che a quelle indicate nei paragrafi successivi con l'espressione "giorni" devono intendersi i giorni di "calendario".

Almeno quattro mesi prima della scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Presidente") invita, per lettera o e-mail, tutti gli aventi diritto al voto a manifestare, entro il termine indicato nella lettera medesima, la propria volontà di candidarsi valorizzando l'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dallo Statuto ("Assemblea dei Delegati", art. 15). La candidatura dovrà essere comunicata per iscritto al Presidente medesimo, corredata dalle firme di sostegno di almeno dieci associati.

Decorsi dieci giorni dal predetto termine per la presentazione delle candidature, il Presidente, verificata l'esistenza dei requisiti di candidabilità e la correttezza formale delle candidature pervenute, redige, in ordine alfabetico, la lista dei candidati.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione:

- nomina una Commissione elettorale, composta da almeno due membri, ciascuno in rappresentanza delle due Parti istitutive, scegliendo tra i propri componenti che non siano candidati alle elezioni o fra gli associati, anch'essi non candidati alle elezioni;
- fissa l'inizio e la fine del periodo delle votazioni.

3.1.2 VOTAZIONE E OPERAZIONI SCRUTINIO

3.1.2.1 Votazione elettronica

Almeno 7 giorni prima dall'inizio del periodo delle votazioni, il Fondo invia a tutti gli aventi diritto al voto una comunicazione a mezzo posta elettronica per indicare il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e le relative istruzioni. L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web di Fondenel ove sarà disponibile un certificato elettorale elettronico che consente di accedere al seggio virtuale e alla lista dei candidati. Per ogni candidato la lista deve riportare se l'associato è in servizio, indicandone la società di appartenenza, ovvero se è percettore di rendita ovvero ancora se è fiscalmente a carico, e la rispettiva età.

Seguendo le istruzioni l'elettore potrà esprimere il proprio voto indicando al massimo tre preferenze.

3.1.2.2 Operazioni di scrutinio (relative alla votazione elettronica)

La Commissione elettorale, terminato il periodo delle votazioni, procede alla verifica dei voti espressi elettronicamente; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Come previsto dallo Statuto, sia gli associati partecipanti alla fase di accumulo che quelli titolari di rendita devono avere almeno un rappresentante ciascuno in Assemblea.

E' consentita ai componenti della Commissione elettorale la partecipazione a distanza alle riunioni, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia possibile ai componenti seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati, scambiando se del caso documentazione. I componenti della Commissione collegati in tele o videoconferenza danno atto nel verbale della propria identità.

3.1.2.3 Votazione per posta (procedura attivata solo su richiesta delle Fonti istitutive da comunicare al Fondo nei termini indicati).

Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente, verificata la correttezza delle stesse, redige, in ordine alfabetico, la lista dei candidati da inviare a ciascun associato, unitamente alla scheda di voto. Per ogni candidato la lista deve riportare se l'associato è in servizio, indicandone la società di appartenenza, ovvero percettore di rendita ovvero ancora fiscalmente a carico, e la rispettiva età.

La scheda di voto, firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio dei Sindaci, è inviata ai singoli associati corredata di busta e delle istruzioni per la votazione.

Gli associati devono restituire la scheda al Presidente con l'indicazione dei nominativi prescelti, esprimendo un massimo di tre preferenze, entro la data di fine periodo delle votazioni.

3.1.2.4 Operazioni di scrutinio (relative alle votazioni per posta)

Trascorsi 15 giorni dalla fine del periodo di votazione, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede pervenute ed al conteggio dei voti; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Come previsto dallo Statuto, sia gli associati partecipanti alla fase di accumulo che quelli titolari di rendita devono avere almeno un rappresentante ciascuno in Assemblea.

3.2 ELEZIONE DEI DELEGATI ALL'ASSEMBLEA IN RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA'

3.2.1 RACCOLTA CANDIDATURE

Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di carica dell'Assemblea dei Delegati, il Presidente invita le Società associate a presentare, entro il termine indicato nella lettera d'invito medesima, la candidatura dei delegati da eleggere in propria rappresentanza, valorizzando l'equilibrio tra i generi, secondo quanto previsto dallo Statuto ("Assemblea dei Delegati", art. 15).

Alla votazione concorrono:

- una lista presentata dall'ENEL S.p.A. quale socio fondatore di parte aziendale;

- altre eventuali liste presentate da una o più società associate da cui dipendono complessivamente almeno il 10% degli associati a Fondenel in servizio alla data del 31 dicembre precedente.

Le liste devono contenere l'elenco dei nominativi dei candidati, con l'indicazione della società di appartenenza. Ogni lista deve contenere al massimo venti nominativi ed un candidato non può figurare in più di una lista.

Le liste devono essere, inoltre, sottoscritte dalle rispettive società presentatrici e devono essere inviate al Presidente.

Decorsi cinque giorni dal predetto termine per la presentazione delle candidature, il Presidente, verificata l'esistenza dei requisiti di candidabilità e la correttezza formale delle candidature pervenute, predispone la scheda elettorale, riportandovi le liste dei candidati e la trasmette alle società associate corredata di busta e delle istruzioni per la votazione.

3.2.2 VOTAZIONE

Ciascuna società può votare una sola lista tra quelle riportate nella scheda elettorale, che dovrà essere restituita al Presidente entro la data di fine periodo delle votazioni.

3.2.3 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Trascorsi cinque giorni dalla fine del periodo di votazione, la Commissione elettorale procede allo scrutinio ed al conteggio dei voti riportati dalle varie liste, attribuendo agli stessi un valore ponderale, rapportato al numero degli associati appartenenti alle società che hanno votato le singole liste e che sono associati a Fondenel, secondo la seguente formula:

$$a : b = x : 15$$

in cui:

a = n° associati appartenenti alle società che hanno votato la lista in esame

b = n° complessivo di associati a Fondenel in servizio associato al Fondo

x = n° seggi da attribuire alla lista in esame

15 = n° complessivo di seggi da attribuire.

Il Presidente dichiara eletti i candidati che, nell'ordine di elencazione riportato nelle liste, corrispondono al numero di seggi attribuiti a ciascuna lista.

I posti rimasti eventualmente vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti, tra più liste, il seggio sarà assegnato alla lista che non ha conseguito alcun seggio. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un seggio, si ricorrerà al sorteggio.

4. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Di tutte le operazioni elettorali, il Presidente fa redigere apposito verbale che poi invia, per posta o per e-mail, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci nonché agli associati candidati ed alle società associate.

Eventuali reclami devono essere avanzati al Collegio dei Sindaci, a pena di decadenza, entro dieci giorni dall'invio del verbale di cui al precedente punto. Il Collegio esamina i reclami e decide in merito entro cinque giorni, con facoltà di disporre anche la ripetizione delle votazioni, qualora le contestazioni risultino fondate e gli errori di tale gravità da aver modificato i risultati elettorali.

Trascorsi i termini di cui al precedente paragrafo, il Presidente procede alla proclamazione dei risultati elettorali dandone comunicazione, per posta e per e-mail, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, agli associati candidati ed alle imprese associate. Apposita informativa nei confronti della generalità degli associati sarà inoltre fornita tramite il sito internet di Fondenel.

5. INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'insediamento dell'Assemblea dei Delegati ha luogo entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

5.1 Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione dalla carica

Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti (e, a parità di voti, con il più anziano di età) riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. Il Delegato subentrante cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.